

La definizione di contratto si trova nell'articolo 1321 del codice civile che afferma che "Il contratto è l'accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un negozio giuridico patrimoniale"

Da questa definizione si ricavano 3 importanti dati:

- 1) Il contratto è un atto negoziale
- 2) Il contratto è un atto bilaterale
- 3) Il contratto è un atto patrimoniale

CONTRATTO COME ATTO NEGOZIALE

Un atto giuridico è negoziale, quando la volontà dell'autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici che deriveranno dall'atto.

La definizione dell'art. 1321 colloca chiaramente il contratto in questa categoria, parlando di «**accordo per costituire ecc.**»: l'«**accordo**» non è altro che la volontà (concorde) di chi fa il contratto; questa: volontà è specificamente finalizzata (come indica la preposizione di scopo «per») a incidere su un «rapporto giuridico», e dunque a produrre effetti giuridici.

Il contratto si distingue così da altri atti o fatti (fattispecie) che hanno in comune con esso la capacità di produrre effetti giuridici, ma se ne differenziano per la mancanza di quel particolare atteggiamento della volontà, che impedisce di qualificarli negozi giuridici: come il contratto, i fatti illeciti producono obbligazioni, ma non sono negozi; come il contratto, l'accessione o la specificazione o l'usucapione producono l'acquisto della proprietà, ma non sono negozi.

La natura di negozio distingue il contratto anche da altre fattispecie, che a differenza di esso non producono effetti giuridici.

Secondo la definizione dell'art 1321 il contratto è un accordo e questo dunque lo qualifica come atto bilaterale; infatti perché ci sia contratto occorre che all'atto partecipino almeno 2 parti e che tutte le parti siano d'accordo sul contratto. Questo distingue il contratto da quelli che sono gli **ATTI UNILATERALI**, cioè quegli atti che si formano e producono effetti

giuridici in base alla volontà di 1 sola parte e non richiedono l'accordo di nessun'altra parte.

La donazione invece è un contratto poiché secondo la legge si basa sull'accordo di entrambe le parti: occorre la volontà del donante di donare e la volontà del donatario di ricevere la donazione.

Sempre dalla definizione dell'art 1321 risulta che il contratto è un atto patrimoniale (infatti non è un contratto il matrimonio poiché pur fondandosi sull'accordo tra 2 parti manca però della patrimonialità)

Sempre dall' art 1321 si ricava che i contratti possono essere bilaterali quando sono fatti fra 2 parti o plurilaterali quando sono fatti tra più parti (si distinguono contratti plurilaterali con comunione di scopo e senza comunione di scopo)

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326). L'accettazione produce effetti nel momento in cui arriva al destinatario, il proponente. Se il proponente vuole sostenere che il contratto non si è formato ne ha la possibilità purchè provi che nonostante l'arrivo dell'accettazione al suo indirizzo egli è stato senza sua colpa impossibilitato a conoscerla.

C'è anche un'altra possibilità di escludere la formazione del contratto, benchè l'accettazione sia giunta al proponente, dimostrare cioè che l'accettazione è tardiva; infatti l'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente stesso o in quello necessario in base alla natura dell'affare o agli usi. Il proponente può ritenere efficace anche un'accettazione tardiva ma deve comunicarlo immediatamente all'accettante. E' chiaro che il contratto si conclude solo se l'accettazione è conforme alla proposta.